



RegioneLombardia



SAFE WORKING – Io riapro sicuro

BANDO PER
CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI
ALLA SICUREZZA SANITARIA A FAVORE
DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE
LOMBARDE

Testo aggiornato con il finanziamento di interventi di
DIGITAL BUSINESS

Indice

A.1 Premesse, finalità e obiettivi.....	3
A.2 Riferimenti normativi	3
A.3 Soggetti beneficiari.....	3
A.4 Soggetto gestore	5
A.5 Dotazione finanziaria	5
B.1 Caratteristiche dell'agevolazione e Regime di Aiuto	6
B.2 Investimenti finanziabili	7
B.3 Spese ammissibili	8
B.4 Spese non ammissibili	10
C.1 Presentazione delle domande	11
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	14
C.3 Istruttoria.....	14
C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione	15
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	15
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	16
D.3 Ispezioni e controlli	17
D.4 Monitoraggio dei risultati	17
D.5 Responsabile del procedimento	17
D.6 Trattamento dati personali	17
D.6.1 Responsabili esterni del trattamento	18
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	19
D.8 Diritto di accesso agli atti	19
D.9 Clausola antitruffa.....	20
D.10 Allegati e Istruzioni.....	20

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Premesse, finalità e obiettivi

Le Camere di Commercio lombarde e Regione Lombardia per sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all'emergenza epidemiologica Covid-19, promuovono una misura per favorire la ripresa in sicurezza dell'attività d'impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti, sia per i fornitori e l'attivazione di percorsi di digitalizzazione utili per affrontare le trasformazioni indotte o accelerate a seguito dell'emergenza sanitaria nel rapporto tra produttori/distributori e fornitori/clienti/utenti.

Il sostegno consiste in contributi a fondo perduto per le micro e piccole imprese con sede operativa o unità locale situata in Lombardia.

A.2 Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto delle seguenti leggi regionali:

- l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività"
- l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e ss.mm.ii.
- l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna";
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 3.4.2020 e ss.mm.ii;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020

A.3 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi le micro e piccole imprese lombarde (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014¹) aventi almeno una sede operativa o un'unità locale in Lombardia e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), degli alloggi, dell'artigianato, del manifatturiero, dell'edilizia, dei servizi, delle attività artistiche e culturali, dell'istruzione e dello sport, così come specificato negli allegati 1 e 2.

I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

¹ Art 2, comma 2 e 3: 2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

- a) essere micro o piccole imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea;
- b) avere la sede operativa o unità locale oggetto di intervento sul presente bando iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia alla data dell'11 marzo 2020;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
- d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- e) non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- f) non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019.

In fase di erogazione i beneficiari dovranno essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare).

Ai sensi della L.R. 8/2013 le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, per accedere al contributo, devono impegnarsi formalmente (autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti - a qualsiasi titolo - e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello dell'erogazione del contributo. Il requisito di cui alla lettera a) ed e) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

Sono escluse le attività consentite dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020.

Saranno invece ammissibili le imprese la cui attività era tra quelle consentite ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile (assolvendo gli obblighi previsti dall'art. 4 del d.p.c.m. 1 marzo 2020) per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli le cui mansioni devono essere svolte interamente fuori dalla sede dell'impresa (a titolo esemplificativo autisti, trasportatori, vigilanti, addetti alle pulizie, etc). Sono esclusi dal conteggio i lavoratori per i quali è stata attivata la cassa integrazione.

In tal caso le imprese dovranno avere assolto agli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in via telematica e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (caricamento sul sito ministeriale ClicLavoro).

A.4 Soggetto gestore

Il soggetto gestore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s, del D.L. 34/2020 e della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare per l’iniziativa ammontano a **€ 14.680.000,00** di cui:

- **€ 11.000.000,00** di risorse di Regione Lombardia esclusivamente a copertura delle spese di investimento in conto capitale (di cui 5.000.000,00 riservati alle imprese commerciali ed euro 500.000,00 riservati alle imprese dello sport)
- **€ 200.000,00** di risorse regionali destinate esclusivamente a spese per la formazione di cui alla lettera m) del punto B.3 “Spese Ammissibili”;
- **€ 3.480.000,00** messe a disposizione dalle Camere di Commercio su base territoriale come indicato nella tabella seguente:

Camera di commercio	Stanziamento camerale
Bergamo	400.000,00
Brescia	800.000,00
Como – Lecco	200.000,00
Cremona	150.000,00
Mantova	330.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	800.000,00
Pavia	200.000,00
Sondrio	100.000,00
Varese	500.000,00
TOTALE	3.480.000,00

Lo stanziamento delle singole Camere di Commercio è destinato alle imprese con sede oggetto dell’intervento nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio.

Le risorse delle dotazioni camerali saranno utilizzate prioritariamente a copertura delle spese di natura corrente; esaurite tali risorse le risorse regionali residue consentiranno di finanziare sull'intero territorio regionale solo le spese in conto capitale di cui al punto B3 del presente Bando.

Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria stanziata per il Bando, la piattaforma su cui si presenteranno le domande di contributo consentirà ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande in lista d'attesa, da considerarsi overbooking, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 20% della predetta dotazione finanziaria.

Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse e dell'overbooking sospendendo lo sportello e pubblicando la notizia sui seguenti siti: www.regione.lombardia.it e www.unioncamerelombardia.it.

Le domande in overbooking potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria conseguentemente alla non ammissibilità delle domande presentate su tale dotazione.

Il soggetto gestore del Bando (Unioncamere Lombardia) si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Regione Lombardia e le Camere di Commercio si riservano di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sui rispettivi bilanci, sia per finanziarie le domande presentate in overbooking, sia per aprire nuovi sportelli della misura anche in coerenza alle fasi di riapertura delle diverse attività come disposte dai provvedimenti nazionale e regionali.

Eventuali risorse non utilizzate ritorneranno a disposizione di Regione Lombardia e/o delle Camere di Commercio.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione e Regime di Aiuto

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile) in misura pari al 60% per le piccole imprese e al 70% per le micro imprese nel limite massimo di 25.000 euro.

L'investimento minimo è pari a 1.300 euro.

Valore minimo investimento	Contributo massimo concedibile	Intensità di agevolazione
€ 1.300,00	€ 25.000,00	60% per le piccole imprese 70% per le micro imprese

I contributi alle micro e piccole imprese beneficiarie sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020.

Gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

Al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all’interno del Registro Nazionale Aiuti.

Le imprese beneficiarie ai fine della concessione non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.

Eventuali concessioni del contributo successive al 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

In tal caso l’aiuto non potrà essere concesso a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg UE 1407/2013 e le imprese beneficiarie dovranno integrare la documentazione presentata con una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 e informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica (la modulistica sarà resa disponibile dal Soggetto Gestore).

B.2 Investimenti finanziabili

Sono ammissibili interventi relativi a:

- acquisto di macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
- acquisto di strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia attraverso sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;

- acquisto di strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti, anche in coerenza con le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- realizzazione di interventi strutturali o temporanei nonché acquisto di arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti;
- acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali;
- acquisto di strumentazione atta a misurare la temperatura corporea a distanza (es. termoscanner all'ingresso degli esercizi);
- sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
- predisposizione di strumenti di comunicazione (segnaletica);
- interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell'ambito dell'esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici (es. INAIL)
- **DIGITAL BUSINESS - sistemi di digitalizzazione di strutture e processi finalizzati a ridurre la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e cogliere le nuove opportunità di digitalizzazione del business nello scenario post pandemico.**

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso le sedi operative o le unità locali ubicate in Lombardia. Possono essere oggetto di intervento più unità locali afferenti all'impresa. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda. Le imprese che hanno già presentato la domanda sul Bando Safe Working alla data del 16 luglio 2020 (data di pubblicazione sul BURL della Delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. XI/3379), nell'ottica della parità di trattamento, possono presentare una ulteriore domanda di contributo per le spese sostenute su altre sedi operative o unità locali rimanendo cumulativamente tra le domande nel limite massimo concedibile di 25.000 euro ed entro i massimali di spesa previsti al punto B.3. 2. Inoltre, le imprese che hanno già presentato la domanda sul Bando Safe Working alla data del 6 ottobre 2020 (data di pubblicazione sul BURL della Delibera di Giunta Regionale 1° ottobre 2020, n. XI/3627), nell'ottica della parità di trattamento, possono presentare una ulteriore domanda integrativa di contributo esclusivamente per gli interventi di digital business connessi alle voci di spesa i. e p. di cui al successivo punto B3, rimanendo cumulativamente tra le domande nel limite massimo concedibile di 25.000 euro ed entro i massimali di spesa previsti al punto B.3.

L'agevolazione è concessa al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del DPR 600/73.

B.3 Spese ammissibili

Sono ammissibili spese al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile), per gli interventi connessi ai seguenti ambiti di messa in sicurezza sanitaria:

SPESE IN CONTO CAPITALE:

- a. macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
- b. apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili;
- c. interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;
- d. interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno dei locali;
- e. strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all'interno e all'esterno dei locali d'esercizio (parafiato, separé, dehors e attrezzature connesse, ecc.);
- f. termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;
- g. strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti (es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- h. attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali;

SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI DIGITAL BUSINESS:

- i. **strumenti, software, attrezzature digitali destinati agli spazi di contatto e alle relazioni a distanza con i clienti/utenti (totem interattivi, camerini e vetrine digitali, sistemi di pagamento, creazione e gestione catalogo, gestione promozioni/sconti/saldi con barcode/qr code o altri tool digitali...); hardware e software per migliorare la gestione del magazzino ivi incluse le piattaforme per la distribuzione degli ordini e per la gestione della relazione a distanza con i fornitori; hardware (pc fisso o portatile, tablet, etc) e software per la formazione a distanza e per favorire il lavoro in presenza attrezzando gli spazi nel rispetto del distanziamento sociale; hardware e software per la gestione degli ordini anche tramite gestionali, piattaforme B2B, B2C e CRM; software per gestire l'attività d'impresa in forma virtuale anche con strumenti di realtà aumentata e integrazione CRM retail.**

SPESE IN CONTO CORRENTE

- j. dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile o vinile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione idroalcolica igienizzante mani e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie) e , **nel limite di 1.000 euro per impresa.**
- k. servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, **nel limite di 2.000 euro per impresa;**
- l. strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);
- m. costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti diagnostici comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell'Autorità Sanitaria, **nel limite massimo di 1.000 euro per impresa;**
- n. spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell'ambito dell'esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che

saranno attivate da altri soggetti pubblici come l'INAIL, **nel limite di 2.000 euro per imprese;**

- o. spese per la progettazione delle strutture temporanee all'esterno dei locali d'esercizio legate alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo;

SPESE IN CONTO CORRENTE PER INTERVENTI DI DIGITAL BUSINESS:

- p. **spese per canoni e utenze di software e piattaforme digitali anche per la formazione a distanza; servizi di formazione per l'utilizzo di strumenti, attrezzature e software acquistati nell'ambito dell'intervento realizzato; spese per la progettazione delle piattaforme di cui alle spese in conto capitale; spese di consulenza, comunicazione e promozione per gli interventi di digital business legate alle realizzazioni degli investimenti oggetto di contributo.**

Tutte le spese in corrente non possono comunque superare la quota massima di 6.000,00 euro per singola domanda.

Per tutte le spese sopra elencate, saranno ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l'acquisto ed eventuale relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto).

Le spese sono ammissibili dal 22 marzo 2020 (data di approvazione del d.p.c.m. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"). Farà fede la data di emissione della fattura.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.

B.4 Spese non ammissibili

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- le spese sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria (leasing);
- le spese per l'acquisto di beni/impianti usati ovvero per il noleggio di impianti e attrezzature;
- i lavori strutturali e/o edilizi non strettamente necessari per gli interventi previsti al punto B.3; per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate

e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti² e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti “all’impresa unica” (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013);

- le spese per la gestione della domanda di contributo/rendicontazione
- i costi del personale.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate a partire **dal 28 Maggio 2020 alle ore 10.00 fino alle ore 12.00 del 30 Novembre 2020**.

In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili, salvo quanto previsto al precedente punto B.2.

La misura sarà dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del **30 Novembre 2020** in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 20%. L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di “lista d’attesa” non costituirà titolo all’istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d’attesa saranno comunque protocollate e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.

La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica tramite il sito **<http://webtelemaco.infocamere.it>**. Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione “Bandi e contributi alle imprese”. Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.

E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Per l’invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it.

² Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che -pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote -facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Immediatamente si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso (qualora l'impresa sia già in possesso delle credenziali di accesso al registro imprese, potrà riutilizzarle).

Attenzione: la registrazione al sito www.registroimprese.it, necessaria per accedere al sito <http://webtelemaco.infocamere.it> ed inviare la domanda di contributo, va richiesta almeno 48 ore prima della compilazione della domanda di contributo.

Con tali credenziali:

1. collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
 2. seguire il seguente percorso: a. Sportello Pratiche, b. Servizi e-gov, c. Contributi alle imprese, d. Accedi (Inserire user id e password ottenute a seguito della registrazione al sito www.registroimprese.it)
 3. compilare il Modello Base seguendo il seguente percorso:
 - a) Crea Modello,
 - b) CCIAA di competenza,
 - c) REA o N. Registro Imprese,
 - d) Cerca (selezionare la sede operativa/unità locale oggetto dell'intervento),
 - e) Tipo di pratica - **RICHIESTA CONTRIBUTI**
 - f) Sportello di destinazione **UNIONCAMERE LOMBARDIA**
 - g) Avvia compilazione,
 - h) Selezionare il bando: **"20SW SAFE WORKING"**;
 - i) Completare i campi obbligatori contrassegnati con *
 - j) Scaricare il Modello base;
 4. **firmare digitalmente il modello base e riallegarlo dal tasto "Nuova" (attenzione: selezionare nuovamente lo sportello di destinazione Unioncamere Lombardia);**
 5. **procedere con la funzione "Allega" che consente di allegare alla pratica telematica oltre al modello base anche tutti i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, firmati digitalmente e reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione "Bandi contributi alle imprese – bandi aperti":**
 - a) Modulo di domanda (All. A) da allegare e firmare digitalmente che deve contenere le informazioni di dettaglio dell'investimento realizzato;
 - b) Modulo prospetto spese riepilogativo delle spese sostenute (All. B) da allegare e firmare digitalmente;
 - c) **copia delle fatture elettroniche in formato pdf** intestate al beneficiario contenenti la chiara identificazione dell'intervento realizzato e **quietanza** delle fatture (contabile bancaria eseguita ed estratto conto) da cui risulti chiaramente:
 - l'oggetto della prestazione o fornitura;
 - la localizzazione dell'intervento corrispondente alla sede o alle sedi oggetto di domanda;
 - l'importo;
 - le modalità e la data di pagamento.
- Le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal Documento di Trasporto – DDT, ovvero dalla bolla di consegna, ovvero dal verbale di installazione (l'indirizzo di

consegna dovrà corrispondere alla sede operativa o unità locale oggetto di intervento sul presente Bando e indicata in fase di domanda).

Documentazione da allegare solo in casi specifici:

- d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (All. D) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- e) Solo se il firmatario dei documenti non coincide con il legale rappresentante dell'impresa, **delega per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda** (All. E) corredato dal documento d'identità. Il delegante potrà apporre la firma autografa sull'atto di delega;
- f) Solo per le imprese la cui attività era tra quelle consentite ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti copia della trasmissione dell'informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e copia della ricevuta dell'avvenuta comunicazione ordinaria al Ministero del Lavoro (Cliclavoro). Tali imprese dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di avere introdotto il lavoro agile per tutti i dipendenti (ad eccezione di quelli le cui mansioni devono essere svolte interamente fuori dalla sede dell'impresa (a titolo esemplificativo autisti, trasportatori, vigilanti, addetti alle pulizie, etc). Sono esclusi dal conteggio i lavoratori per i quali è stata attivata la cassa integrazione).

L'utente riceverà per accettazione, all'indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della pratica telematica inviata che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) e/o altri pagamenti non tracciabili;
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- gli ordini di pagamento non eseguiti;
- le spese sostenute prima del 22 marzo 2020 (data di approvazione del d.p.c.m. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale");
- le spese che risultano non congruenti con le attività dell'intervento presentato e realizzato.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa "a sportello" a rendicontazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione

Il procedimento di approvazione delle domande di contributo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) si concluderà entro **50 giorni** dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente.

L'istruttoria verrà effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di Commercio.

C.3 Istruttoria

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando;
- correttezza dei giustificativi di spesa.

L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
coerenza con le finalità del bando;	0- 30
rilevanza dei lavori di adattamento strutturale e di riorganizzazione degli spazi e dei flussi atti a garantire il livello di sicurezza;	0- 30
coerenza degli interventi con le disposizioni nazionali e regionali per la riapertura delle attività	0- 30
efficacia dell'azione formativa coerente con le necessità di contenimento dell'epidemia e di ripresa in sicurezza dell'attività a beneficio di dipendenti e clienti/utenti.	0- 10
TOTALE	100

Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.

Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a **40 punti** saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande che saranno istruite in ordine cronologico per consentire l'erogazione in tempi rapidi.

Sarà prevista una premialità **di 2 punti** per le imprese in possesso del **rating di legalità**, in attuazione dell'articolo 9, c.4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11.

L'assegnazione del contributo verrà comunicata singolarmente a tutti i beneficiari. Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Dall'invio della richiesta al ricevimento dei documenti i termini del procedimento si intendono sospesi e la concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

Al termine della istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà all'approvazione del provvedimento di concessione e trasferimento della quota regionale alle Camere di Commercio territorialmente competenti per l'erogazione del contributo alle imprese beneficiarie. Il contributo viene liquidato in un'unica rata applicando la ritenuta d'acconto del 4%.

Il termine di conclusione del procedimento per ciascuna pratica sarà di 50 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Camera di Commercio competente verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza totale o parziale del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento agevolato;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129) scrivendo nella nota integrativa del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'erogazione, oppure sul sito se non si è tenuti al deposito del bilancio ovvero sul sito di una associazione di rappresentanza delle imprese, di aver ricevuto un contributo da parte di Unioncamere

- Lombardia per l'importo dell'agevolazione concessa oppure un aiuto registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti;
- mantenere la sede operativa attiva al Registro Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio lombarda che ha stanziato il contributo per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - non cedere o alienare i beni agevolati, per 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

Le imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere, gli apparecchi, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) esito negativo delle verifiche a campione effettuate ai sensi del DPR 445/2000 in relazione alla dichiarazione inerente al rispetto della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.);
- c) nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129)³;
- d) l'impresa non mantenga attiva una sede operativa in Lombardia per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- e) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

I casi di cui alle lettere a), b) c) di cui al precedente comma determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza del contributo concesso.

I casi di cui alla lettera d) ed e) determinano la decadenza parziale dal contributo: la quota di contributo revocato è calcolata con riferimento al periodo successivo al verificarsi della causa di decadenza, con le stesse modalità applicate in fase di definizione del contributo.

I beneficiari dovranno restituire le somme ricevute maggiorate degli interessi legali per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza del contributo concesso.

³ La decadenza non si applica nella vigenza dell'art. 36 bis della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 modificata dalla Legge del Consiglio Regionale n. 67 del 22 settembre 2020 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo" in fase di numerazione definitiva.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia e/o Unioncamere Lombardia per il tramite delle Camere di Commercio si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esse definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda.

I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- Numero di imprese beneficiarie
- Importo dei contributi assegnati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario *di customer satisfaction* anche nella fase di 'adesione' [https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/lang/it/P1/A3/P2/20FI/P3/partecipazione al bando SAFE WORKING/P4/A](https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/lang/it/P1/A3/P2/20FI/P3/partecipazione%20al%20bando%20SAFE%20WORKING/P4/A)

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

I Dati Personali saranno inoltre trattati per conto del Titolare dalle Camere di Commercio della circoscrizione territoriale di competenza per gli adempimenti previsti nel presente bando. In tale veste, la Camera di commercio opera quale responsabile esterno del trattamento ai sensi del successivo punto D.6.1.

I Dati Personali potranno essere comunicati a:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare e dal Responsabile esterno al trattamento di dati personali esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati scrivendo all'indirizzo mail: dpo@lom.camcom.it.

D.6.1 Responsabili esterni del trattamento

Unioncamere Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connessi alla gestione del presente bando nomina ai sensi dell'art. 28 del (GDPR) 679/2016, del D.lgs.101/2018 che modifica il D.lgs. 196/2003 le Camere di commercio lombarde quali responsabili del trattamento dei dati predetti per le imprese della propria circoscrizione territoriale.

In particolare, la Camera che assume la responsabilità esterna del trattamento dovrà:

- conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle attività amministrative di sua competenza;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali attenendosi alle disposizioni impartite dal titolare del trattamento con la pubblicazione del presente bando;

- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo;
- su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell'accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato italiano;
- fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;
- consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata al completamento del procedimento di assegnazione delle risorse di cui al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul sito di Unioncamere Lombardia e sul sito www.unioncamerelombardia.it (sezione Bandi – contributi alle imprese).

Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate, contattare:

<i>Ente</i>	<i>E-mail</i>	<i>Contatto Telefonico</i>	<i>Tipologia assistenza</i>
<i>Unioncamere Lombardia</i>	<i>territorio@lom.camcom.it</i>	<i>02.6079601</i>	<i>Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di presentazione domande</i>
<i>Infocamere</i>		<i>049.2015215</i>	<i>Problemi tecnici di natura informatica</i>

D.8 Diritto di accesso agli atti

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

La richiesta di accesso agli atti è possibile accedendo al presente link <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/home/listTipologie> e selezionando la tipologia "Accesso documentale".

D.9 Clausola antitruffa

Unioncamere Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Allegati e Istruzioni

- Allegato 1 – Codici Ateco delle attività ammesse a contributo tranne quelle che hanno lavorato in deroga ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020 (attività non consentite dai DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020 - Settori Commercio, Pubblici esercizi (bar e ristoranti), artigianato, manifatturiero, edilizia, servizi, istruzione e sport)
- Allegato 2 – Codici Ateco delle attività ammesse a contributo solo se hanno introdotto il lavoro agile per tutti i dipendenti⁴ (attività consentite dai DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020 - Settori Commercio, Pubblici esercizi (bar e ristoranti), artigianato, manifatturiero, edilizia, servizi, istruzione e sport)

In allegato sono inoltre presenti i seguenti moduli:

- Allegato A – Modulo di domanda;
- Allegato B – Modulo prospetto spese
- Allegato D – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- Allegato E – Delega
- Allegato F – Informativa.

⁴ Ad eccezione di quelli le cui mansioni devono essere svolte interamente fuori dalla sede dell'impresa quali a titolo esemplificativo autisti, trasportatori, vigilanti, addetti alle pulizie, etc. Sono esclusi dal conteggio i lavoratori per i quali è stata attivata la cassa integrazione.